

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali” e in particolare gli articoli 2 (Diritto alle prestazioni), 8 (Funzioni delle Regioni) e 25 (Accertamento della condizione economica del richiedente);
- richiamato il decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557 “Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994” convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE”;
- richiamato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fine ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”;
- richiamato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206 “Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza, a norma dell’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- richiamate le leggi regionali e le relative disposizioni attuative che prevedono l’utilizzo di indicatori della situazione economica per l’accesso a prestazioni, agevolazioni, benefici economici e, a titolo esemplificativo non esaustivo, nello specifico:
 - la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 “Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili”, in base alla quale la Regione promuove interventi a favore di persone anziane mediante l’assegnazione agli Enti locali di finanziamenti per l’istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi precisati nella medesima legge;
 - la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 “Approvazione del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004” come modificata ed integrata dalla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 e in particolare:
 - l’art. 4 (Partecipazione dei cittadini alla spesa sociale), comma 1, che assegna alla Giunta regionale il compito di definire le soglie di accesso alle prestazioni agevolate e di individuare i servizi gratuiti e quelli che comportano il pagamento di una quota di compartecipazione da parte dei cittadini che ne fruiscono, dei componenti la loro famiglia anagrafica, nonché dei loro ascendenti, discendenti e coniugi di questi ultimi;
 - l’art. 5 (Competenze della Regione), comma 1, lettera b), n. 1, che assegna alla Giunta regionale funzioni di programmazione, di indirizzo operativo, di coordinamento e di controllo;
 - la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 “Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità” e, in particolare, il comma 11 dell’articolo 11;
 - la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali”;
 - la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013” ed, in particolare, l’articolo 4 “Condizioni di accesso”, il quale:
 - al comma 1, individua nell’indicatore regionale della situazione economica (IR-SE), di cui all’articolo 4, comma 2 della l.r. 18/2001 lo strumento per garantire

- l'equità di accesso agli interventi;
- al comma 2, dispone che la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, per quali tipologie di intervento economico può essere considerata la situazione reddituale in essere all'atto della presentazione della domanda, nonché le direttrici strategiche n. 1 "Presidiare l'EQUITÀ nella salute e nell'accesso appropriato ai servizi" e n. 7 "Tutelare le FRAGILITÀ e valorizzare ogni persona, con attenzione alle prime e alle ultime fasi della vita";
 - la legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 "Disposizioni in materia di politiche abitative" e, in particolare, il Capo II del Titolo II (Categorie d'intervento) e gli articoli 19 (Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale), 20 (Indicatore di reddito), 37 (Determinazione del canone di locazione), 62 (Soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati) e 74 (Regolamento regionale), come modificata dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 8;
 - la legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3 "Interventi e iniziative regionali per l'accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 "Interventi regionali per l'accesso al credito sociale";
 - la legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017" che, all'articolo 9, stabilisce che *"Il riferimento all'indicatore regionale della situazione economica (IRSE), ovunque esso ricorra nelle leggi, nei regolamenti regionali e nei relativi atti amministrativi attuativi, è sostituito con quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui alla normativa statale vigente"*;
 - richiamato il decreto ministeriale 29 dicembre 2015, n. 363 concernente l'approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013, valido a partire dal 1° gennaio 2016;
 - richiamato il decreto-legge n. 42 in data 29 marzo 2016 concernente le disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016 n. 89, ed in particolare l'articolo 2-sexies, che prevede alcune modifiche nel calcolo dell'ISEE come di seguito elencate:
 - non sono più considerati parte del reddito disponibile i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;
 - in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b) c) e d) del D.P.C.M. 159/2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1;
 - richiamato il decreto direttoriale n. 146 in data 1° giugno 2016 concernente l'approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del DPCM 159/2013;
 - richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 1040 in data 16 aprile 2010 recante "Approvazione dell'introduzione sperimentale dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nei quattro distretti socio-sanitari e nella città di Aosta, con decorrenza dal 1° luglio 2010";
 - n. 492 in data 11 aprile 2014 recante "Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 265 in data 22 febbraio 2013 e sostituzione del relativo allegato sui requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali e

semi-residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d'Aosta ai sensi della l.r. 93/1982.”;

- n. 866 in data 20 giugno 2014 recante “Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al capo IV (Interventi economici a favore di soggetti non autosufficienti) della l.r. 23/2010 “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale”. Revoca della DGR 1553/2011.”;
 - n. 1131 in data 8 agosto 2014 recante “Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al capo II (interventi a favore dei minori, dei giovani adulti e delle loro famiglie) della l.r. 23/2010 "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale", delle disposizioni applicative in materia di affidamento familiare e di interventi in favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia. Revoca della DGR 1551/2011”;
 - n. 1132 in data 8 agosto 2014 “Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al capo III (interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica) della l.r. 23/2010 "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali". Revoca della deliberazione della Giunta regionale in data 1° luglio 2011, n. 1552.”;
 - n. 37 in data 16 gennaio 2015 recante “Approvazione della classificazione delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani pubbliche e private in Valle d'Aosta in applicazione della deliberazione di Giunta regionale n. 492/2014 per applicazione del costo unitario ottimale ai sensi della l.r. 93/1982 e modifica del punto 1.4.7 - lettera c) dell'allegato A) alla DGR 492/14.”;
 - n. 627 in data 30 aprile 2015 recante “Approvazione delle procedure applicative del nuovo indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), approvato con DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.”;
 - n. 628 in data 30 aprile 2015 recante “Approvazione delle disposizioni applicative del prestito sociale d'onore di cui al capo III della l.r. 3/2015 "Interventi e iniziative per l'accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Abrogazione della l.r. 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale). Impegno di spesa”;
 - n. 655 in data 8 maggio 2015 recante “Approvazione, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 3/2013, delle condizioni per l'assegnazione degli alloggi in emergenza abitativa e delle modalità di sostegno economico per soluzioni di accoglienza urgente e temporanea ai sensi della l.r. 23/2010. Revoca della DGR 1582/2013.”;
 - n. 360 in data 18 marzo 2016 recante “Modalità di attuazione dell’art. 10, comma 3, della l.r. 19/2015 e definizione della disciplina in materia di servizi a favore di persone anziane e inabili per l’anno 2016.”;
 - n. 1311 in data 30 settembre 2016 recante “Approvazione della parziale modifica dei criteri per l'erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 19 di cui al capo IV (Interventi economici a favore di soggetti non autosufficienti) della l.r. 23/2010 "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale". Sostituzione dell'allegato B alla DGR 866/2014.”;
- considerato che l’articolo 9, comma 6, della legge 133/1994 prevede che non siano classificate tra quelle produttive di reddito da fabbricati le costruzioni non utilizzate nonché i fabbricati strumentali all’attività agricola con il requisito di ruralità, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e) e che deve essere comprovato da apposita autocertificazione lo stato di non utilizzo e l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

- valutato equo, secondo quanto proposto da parte dei competenti uffici, prevedere una rimodulazione delle soglie per il pagamento delle rette, l'erogazione di contributi e di prestazioni soggette a presentazione dell'ISEE ai sensi del DPCM 159/2013 per i nuclei in possesso di beni di cui all'art. 9, comma 6, della legge 133/1994, sterilizzandone gli effetti nel sistema di calcolo;
- ritenuto opportuno precisare che tale rimodulazione deve prevedere che l'ente erogatore di prestazioni o contributi:
 - raccolga dall'utente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente unitamente al Modello 730 (laddove presentato) e l'autocertificazione comprovante il possesso di fabbricati non produttori di reddito, lo stato di non utilizzo e l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici di energia elettrica, acqua e gas; scomputi dall'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) la rendita dell'immobile non produttore di reddito appartenente alle Categorie catastali A6, D10 e A5 secondo il seguente calcolo: moltiplichi la rendita per il 20% e lo suddivida per la scala di equivalenza;
 - assesti la soglia di accesso alla prestazione o al contributo sulla base dell'indicatore integrato dal valore risultante dalla pesatura dei fabbricati di cui alla legge 133/1994;
- ritenuto necessario approvare le modalità di contribuzione degli utenti dei servizi residenziali semiresidenziali e domiciliari per persone anziane di cui alla l.r. 93/1982, apportando modifiche conseguenti all'introduzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al DPCM 159/2013 e chiarimenti interpretativi rispetto al dettato normativo di riferimento anche al fine di assicurare un ammontare di entrate per il sistema dei servizi equivalenti a quelle accertate nel secondo semestre 2015;
- preso atto del parere favorevole con osservazioni e proposte di modificazioni espresso dal Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta con nota in data 15 febbraio 2017, prot. n. 188/CPEL, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, ritenute accoglibili dalla Struttura competente in materia;
- considerato che il Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta, nell'esprimere il parere favorevole all'approvazione della presente deliberazione, ha chiesto alcune precisazioni e proposto alcune rettifiche in relazione al ricalcolo delle rette con il nuovo ISEE ad ogni inizio anno, all'erogazione dei pasti per il servizio di ADI-CP, alle modalità di calcolo della franchigia e all'inclusione delle spese sanitarie, e, infine ha domandato che fosse lasciata all'ente gestore la determinazione della quota oraria di contribuzione dovuta dall'ospite nei centri diurni;
- preso atto, altresì, che la Regione, in accordo con il Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta, provvederà al monitoraggio dell'impatto che l'applicazione della presente deliberazione avrà sulle entrate degli enti locali e adotterà eventuali interventi correttivi;
- preso atto delle osservazioni espresse dalle Organizzazioni sindacali dei pensionati sulla bozza del presente atto, con nota da parte del SAVT in data 10 febbraio 2017 (acquisita al protocollo con il n. 4522/ASS);
- dato atto, inoltre, che la proposta della presente deliberazione è stata illustrata alla Commissione Consiliare competente in data 1° febbraio 2017;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30.12.2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, rilasciato dal Dirigente della Struttura politiche sociali e giovanili dell'Assessorato sanità, sa-

lute e politiche sociali, ai sensi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Laurent VIERIN;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le modalità applicative del nuovo indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), approvato con DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, di seguito elencate;
- 2) di stabilire la soglia di accesso alla prestazione o al contributo richiesto sulla base dell'indicatore integrato dal valore risultante dalla pesatura dei fabbricati di cui all'articolo 9 comma 6 del d.l. 557/1993, convertito con l. 133/1994, per i nuclei familiari possessori di fabbricati non produttori di reddito di cui alle categorie catastali A5, A6, D10, nonché dei fabbricati strumentali all'attività agricola con il requisito di ruralità, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e) e sia comprovata da apposita autocertificazione lo stato di non utilizzo e l'impossibilità di utilizzare le reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica dell'acqua e del gas;
- 3) di stabilire che le soglie previste per l'accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate siano rimodulate sulla base del valore degli immobili di cui al punto 2 secondo il seguente conteggio, al fine di sterilizzarne gli effetti:
 - a) *soglia standard contributo* - valore del fabbricato (ai fini dell'imposta municipale unica (IMU)) x 0,20 / scala di equivalenza
tale rimodulazione si applica qualora si richieda un contributo erogato da un ente pubblico: in questo caso, le soglie di accesso in vigore sono diminuite del valore indicato dall'algoritmo sopra indicato;
 - b) *soglia standard accesso a servizio* + valore del fabbricato (ai fini dell'imposta municipale unica (IMU)) x 0,20 / scala di equivalenza
tale rimodulazione si applica nel caso in cui si debba determinare la quota che l'utente deve pagare per l'erogazione di un servizio (ad esempio il pagamento delle rette per l'inserimento nelle strutture per anziani);
- 4) di stabilire che la presente deliberazione si applichi con decorrenza dal mese successivo alla data della sua approvazione;
- 5) di stabilire che la presente deliberazione ha carattere di sperimentality e che dopo il primo semestre di applicazione siano valutati gli impatti dell'ISEE rilasciato ai sensi del d.l. 42/2016 e delle nuove modalità di calcolo delle rette sulle entrate degli enti locali;
- 6) di approvare le modalità di contribuzione per i servizi per anziani di cui alla l.r. 93/1982 di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 7) di stabilire che coloro che usufruiscono già dei servizi di cui all'allegato A) debbano presentare la dichiarazione sostitutiva unica aggiornata entro il 31 marzo, che il calcolo della retta decorrerà dal mese di febbraio e che sarà compito dell'ente gestore provvedere ad effettuare il conguaglio, se dovuto;
- 8) di stabilire che le misure adottate dalla presente deliberazione sono compatibili con gli stanziamenti previsti sul bilancio regionale per le varie prestazioni.

MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI RIVOLTI A PERSONE ANZIANE

1. CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI PER L'ACCESSO AI SERVIZI

- 1.1. La contribuzione per i servizi di cui alla l.r. 93/1982 avviene sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al DPCM 159/2013 e successive modificazioni e della DGR 627/2015. In caso di variazioni significative nelle condizioni familiari ed economiche, il richiedente può presentare una nuova dichiarazione sulla base della quale l'ente gestore procede al ricalcolo della retta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione stessa. Ogni anno deve essere presentata la DSU aggiornata entro il 31 marzo: il calcolo della quota di contribuzione decorrerà dal mese di febbraio, sarà compito dell'ente gestore provvedere ad effettuare il conguaglio, se dovuto.
- 1.2. Gli utenti dei servizi che non intendono presentare la DSU sono tenuti a corrispondere la quota massima di contribuzione prevista per ogni servizio di cui si avvalgono; ciò è stabilito anche nel caso in cui i figli non conviventi che non si trovano nelle condizioni previste dal DPCM 159/2013 (estraneità affettiva/economica o presenza di persone disabili nel nucleo familiare) e quindi siano tenuti alla contribuzione scelgano di non presentare la loro DSU. Al fine dell'ottenimento dell'“ISEE socio-sanitario residenze”, la data di valutazione dell'UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale) deve essere considerata coincidente con quella di effettivo inserimento in una struttura residenziale.
- 1.3. Per il primo inserimento in struttura, coloro che, avendo richiesto l'ISEE, non hanno ancora ottenuto l'attestazione sono tenuti al pagamento di una quota giornaliera non superiore ai 39 euro che l'ente gestore conguaglia nel momento in cui entra in possesso dell'attestazione. L'attestazione deve essere presentata entro sessanta giorni dall'inserimento: in caso contrario è dovuto, per ogni giorno di permanenza nella struttura, la quota massima prevista pari a 80,00 euro.
- 1.4. Deroghe al sistema di compartecipazione alle spese sono ammesse solo nel caso di motivate richieste di esenzione o di riduzione delle contribuzioni presentate dall'assistente sociale di riferimento dell'utente.
- 1.5. Per l'assistenza domiciliare integrata “cure palliative” o per le cure fornite dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Valle d'Aosta (LILT), compreso il solo pasto, non sono previste quote di contribuzione da parte dell'utente .
- 1.6. Per i servizi residenziali per persone anziane, in ogni caso, al coniuge o al familiare rimasto al domicilio e tenuto a partecipare alla spesa del servizio deve essere garantita una situazione economica pari al minimo vitale stabilito per l'anno di riferimento.
- 1.7. per soggetti appartenenti a nuclei familiari possessori di fabbricati non produttori di reddito compresi i fabbricati strumentali all'attività agricola con il requisito di ruralità – purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e) e sia comprovata da apposita autocertificazione lo stato di non utilizzo e l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas – la soglia di accesso alla prestazione o al contributo richiesto sulla base dell'indicatore integrato dal valore risultante dalla pesatura dei fabbricati di cui al d.l. 557/1993 convertito con l. 133/1994 è rimodulato sulla base del valore degli immobili secondo il seguente conteggio, al fine di sterilizzarne gli effetti: soglia standard con-

tributo + valore del fabbricato (ai fini dell'imposta municipale unica (IMU)) x 0,20 / scala di equivalenza.

2. MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE E ACCERTAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA O ASSISTENZA DOMICILIARE

- 2.1. Per quanto concerne l'assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare (igiene personale, aiuto domestico, fornitura pasti, lavanderia), il calcolo della contribuzione deve avvenire sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I-SEE) di cui al DPCM 159/2013 e successive modificazioni e alla DGR 627/2015.
- 2.2. Qualora, sulla base del progetto individualizzato redatto dall'Equipe di base, o, in mancanza, su segnalazione della coordinatrice dei servizi per anziani, il servizio di assistenza domiciliare integrata/assistenza domiciliare preveda la presenza simultanea di due o più unità di personale nello stesso momento, la contribuzione dell'utente è dovuta per ogni ora di servizio erogato ad esso prestato, indipendentemente dalle unità di personale impiegate nel servizio.
- 2.3. È prevista una riduzione unicamente per gli utenti non autosufficienti che, in alternativa all'istituzionalizzazione, permangono a domicilio con la sola assistenza dei familiari e l'integrazione del servizio di assistenza domiciliare pubblica (su progetto degli operatori competenti e, validato dall'UVMD). In questo caso, l'utente paga il 50% della sua capacità contributiva, e l'Amministrazione regionale riconosce all'Ente gestore il rimanente 50%.
- 2.4. La quota di contribuzione a carico dell'utente è determinata in proporzione al suo I-SEE, con un'esenzione pari all'ammontare del minimo vitale per l'anno in corso; sono pertanto esenti dal pagamento della quota i titolari di ISEE al di sotto del minimo vitale.
- 2.5. I titolari di ISEE inferiore a Euro 24.000,00 pagheranno la quota oraria in proporzione al loro ISEE, partendo da una quota minima oraria di euro 2,00.
- 2.6. L'utente con una dichiarazione ISEE pari o superiore a euro 24.000,00 pagherà l'importo massimo orario di euro 15,00.
- 2.7. Il costo del servizio fornitura di pasti caldi sarà stabilito dall'Ente gestore; l'utente contribuirà proporzionalmente al suo ISEE (senza esenzione dell'ammontare del minimo vitale, per l'anno in corso) partendo da una somma minima, per pasto, di euro 2,50.

3. MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE E ACCERTAMENTO PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE (MICROCOMUNITÀ)

- 3.1 Il calcolo della contribuzione per l'accesso al servizio residenziale, dovrà avvenire sulla base dell'ISEE socio sanitario-residenze di cui al DPCM 159/2013 fatta eccezione per i casi di inserimento temporaneo, senza rivalutazione, di sollievo per un massimo di 30 (trenta) giorni per i quali è richiesto l'ISEE ordinario nel in cui caso non sia stata ancora ottenuta la certificazione di invalidità necessaria per il calcolo dell'ISEE socio-sanitario residenze.
- 3.2 Ai fini della determinazione della quota giornaliera dovuta, sulla base dell'ISEE occorre tenere conto delle seguenti fasce:
 - a) l'utente con una dichiarazione ISEE fino a euro 24.000,00 al netto della franchigia pagherà la quota di contribuzione giornaliera in proporzione alla propria situazione economica fino a un massimo di euro 65,00;

- b) l'utente con una dichiarazione ISEE compresa tra i 24.000,01 e i 36.000,00 euro, al netto della franchigia, pagherà la quota di contribuzione giornaliera in proporzione alla propria situazione economica fino a un massimo di euro 70,00;
- c) l'utente con una dichiarazione ISEE compresa tra i 36.000,01 e i 50.000,00 euro, al netto della franchigia, pagherà la quota di contribuzione giornaliera in proporzione alla propria situazione economica fino a un massimo di euro 80,00.

Per gli utenti da inserire in struttura non in possesso di certificazione di non autosufficienza e dunque impossibilitati a richiedere l'ISEE sociosanitario residenze, fatta eccezione per il caso 2.2.1, le soglie sono stabilite come segue:

- Fino a 20.000,00 di ISEE, al netto della franchigia, l'utente pagherà la quota di contribuzione giornaliera in proporzione alla propria situazione economica fino a un massimo di Euro 65,00;
- Da 20.000,01 a 32.000,00 di ISEE, al netto della franchigia, l'utente pagherà la quota di contribuzione giornaliera in proporzione alla propria situazione economica di ISEE, fino a un massimo di Euro 70,00;
- Da 32.000,01 a 45.000,00 di ISEE, al netto della franchigia, l'utente pagherà la quota di contribuzione giornaliera in proporzione alla propria situazione economica fino a un massimo di Euro 80,00.

3.3 La retta dovuta per l'inserimento in struttura è determinata sulla base delle fasce previste ai punti precedenti, ma non può in ogni caso essere inferiore all'ammontare di indennità di accompagnamento, assegni di invalidità, pensione di invalidità, indennità per ciechi ventesimali o assoluti, indennità di comunicazione e rendite INAIL percepiti nell'anno in corso fino a un ammontare giornaliero di 19 euro per il 2017, che rappresenta la quota minima dovuta per l'inserimento in struttura, salvo eccezionali richieste di esenzione totale o parziale debitamente motivate e documentate da parte dell'assistente sociale competente.

3.4 L'utente titolare di una situazione economica tale da sostenere una retta giornaliera superiore a euro 65,00 deve contribuire alle spese di tipo sanitario (fornitura di farmaci e materiale parafarmaceutico non dispensati dal Servizio Sanitario Regionale) secondo le sue disponibilità economiche residue.

3.5 In caso di ricovero ospedaliero l'utente mantiene il diritto alla conservazione del posto presso la struttura residenziale e non versa all'Ente gestore la quota di contribuzione per ogni giorno di effettivo ricovero (non è prevista una scadenza temporale).

In caso di rientro programmato a domicilio (s'intende il rientro con pernottamento dell'ospite presso il proprio domicilio o quello dei suoi familiari, anche più volte nel corso dell'anno, sulla base del progetto individualizzato dell'ospite concordato anche con l'Ente gestore) l'utente mantiene il diritto alla conservazione del posto presso la struttura residenziale e non versa all'Ente gestore la quota di contribuzione per i giorni di assenza. L'Amministrazione regionale versa all'ente gestore la quota del costo unitario ottimale.

Anche in caso di partecipazione a soggiorni climatici assenze per cure termali o per cicli di riabilitazione l'utente mantiene il diritto alla conservazione del posto presso la struttura residenziale e versa all'Ente organizzatore del soggiorno climatico la quota di contribuzione, fino alla concorrenza con la spesa pro-capite del soggiorno stesso; anche le spese per cure termali o per cicli di riabilitazione saranno a carico del partecipante.

Le assenze per rientro programmato a domicilio, per la partecipazione ai soggiorni marini, le assenze per cure termali o cicli di riabilitazione non possono superare i 30

giorni complessivi nel corso dell'anno (potranno esservi delle deroghe se il posto viene occupato temporaneamente da un altro utente).

In base alla procedura prevista in materia di accesso ai servizi dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1801 in data 31 maggio 2004, n. 2868 in data 29 settembre 2006 e successive modificazioni, l'Ente gestore ha la possibilità di procedere, nei corrispondenti periodi di assenza, a inserimenti temporanei di altri utenti.

- 3.6 Le persone non residenti in Valle d'Aosta possono beneficiare dei servizi residenziali pubblici pagando una quota di contribuzione giornaliera pari al 100% del costo unitario ottimale in vigore.
- 3.7 L'importo giornaliero dovuto dall'utente è costituito da una "quota alberghiera" quantificata in euro 39,00; la restante parte è considerata "quota assistenziale".

4. MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE E ACCERTAMENTO PER IL SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE

- 4.1 Ogni utente è tenuto a versare all'Ente gestore una quota oraria per l'accesso al regime semiresidenziale (utente diurno in una struttura residenziale ovvero ospite di centro diurno) il calcolo della contribuzione deve avvenire sulla base dell'ISEE. Se nel nucleo risultante dalla DSU vi sono altri componenti è applicata una franchigia pari alla soglia del minimo vitale per l'anno in corso.
- 4.2 La quota a carico dell'utente è determinata in proporzione al suo ISEE: gli utenti contribuiranno in relazione al tempo di permanenza nella struttura, definito nell'ambito del progetto individualizzato redatto dall'équipe di base, o, in mancanza di ciò, su segnalazione dell'assistente sociale coordinatrice dei servizi per anziani o dell'assistente sociale di zona.
- 4.3 La quota di contribuzione è stabilita su base oraria dall'ente gestore, secondo un progetto assistenziale modulabile sulla base dei bisogni dell'utente,.
- 4.4 Per gli ospiti autosufficienti o parzialmente autosufficienti che usufruiscono solo di singole prestazioni (fornitura pasti, lavanderia) anziché di un complesso di prestazioni fornite dal personale e dalla struttura, si applicano le quote previste per le singole prestazioni socio-assistenziali di assistenza domiciliare integrata/assistenza domiciliare.

5. MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE E ACCERTAMENTO PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE (COMUNITÀ ALLOGGIO)

- 5.1 Ogni utente è tenuto a versare un canone (comprensivo delle spese di riscaldamento) che è determinato dall'Ente gestore.
- 5.2 Per gli utenti che usufruiscono dei servizi d'igiene personale, aiuto domestico, fornitura pasto e lavanderia, si applicano le quote previste per le singole prestazioni socio-assistenziali di assistenza domiciliare integrata.
- 5.3 Ogni utente è tenuto a versare all'Ente gestore un canone sulla base del proprio ISEE ordinario. L'utente deve provvedere personalmente alle spese di tipo sanitario, quali, ad esempio, la fornitura di farmaci e materiale parafarmaceutico non dispensati dal Servizio Sanitario Regionale, il pagamento di ticket di ogni genere.

6. MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLA SOMMA PER SPESE PERSONALI

- 6.1 Gli utenti di una struttura residenziale possono fruire di una franchigia per le esigenze personali di qualsiasi tipo (anche con riferimento alle spese per l'abitazione, ultimo domicilio dell'utente), comprese le spese per i medicinali a carico dell'ospite, pari a euro 1.000,00 annuali, fatta eccezione per coloro che sono inseriti temporaneamente nella struttura.
- 6.2 La franchigia di euro 1.000,00 annuali è utilizzata, secondo la propria responsabilità, dall'utente, tutore, curatore, amministratore di sostegno ovvero familiare, che s'impegnano, con dichiarazione scritta, a fare uso di tale franchigia per le finalità di cui al precedente punto 3.1.
- 6.3 La verifica circa la correttezza dell'utilizzo di tale franchigia è compiuta dagli Enti gestori anche tramite il servizio sociale di zona.